

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARGAN, CHIARANTE, GALEOTTI, NOCCHI, VOLPONI, TEDESCO TATÒ, ALBERICI, CALLARI GALLI, TORNATI, VESENTINI, MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI e SPOSETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1988

Celebrazione del V centenario della morte di Piero della Francesca

ONOREVOLI SENATORI - L'occasione del V centenario della morte di Piero della Francesca (1992) offre l'opportunità di celebrare, approfondire, diffondere e valorizzare l'opera del pittore di Sansepolcro, artista del Rinascimento fra i maggiori della cultura italiana, che ha profondamente innovato nella concezione dell'arte e la cui influenza si ripercuote anche nella pittura moderna e del nostro secolo; basti pensare all'ascendenza pierfrancescana di pittori quali Seurat o Cézanne, o anche Casorati, Carrà, Cagli, Semeghini, Morandi.

Per la promozione e l'organizzazione di idonee iniziative e manifestazioni, le quali dovranno essere dirette principalmente alla realizzazione di opere di carattere permanente, su iniziativa, fin dal 1980, delle amministrazioni locali, in particolare della provincia di Arezzo e del comune di Sansepolcro, nonchè

della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Arezzo e della regione Toscana, è già stato costituito nel 1987, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, uno specifico Comitato nazionale.

Il presente disegno di legge mira ad assicurare il più ampio rilievo alle predette manifestazioni ed iniziative nonchè i necessari finanziamenti statali, a cui si aggiungeranno quelli degli enti regionali e locali interessati e delle sponsorizzazioni private (alcune delle quali già concretamente avviate).

L'intervento statale speciale è conseguente all'indubbio valore scientifico e culturale dell'avvenimento e delle relative celebrazioni e realizzazioni, le quali avranno anche non irrilevanti riflessi di valorizzazione turistica delle zone interessate.

Tra i punti salienti di intervento si possono esemplificare i restauri del Ciclo della Croce in Arezzo con un consulto internazionale sullo stato degli affreschi ed i restauri della Madonna di Monterchi nonché nella casa natale del Pittore a Sansepolcro; le iniziative di promozione culturale per le opere di Piero della Francesca in territorio aretino, con realizzazione di visivi anche tramite incarico alla Scuola Normale di Pisa (ad esempio, Pala della Misericordia, Resurrezione e Madonna del Parto), di itinerari (agili volumetti, provvisti di cartine, schemi ed una illustrazione didatticamente graduata) nonché di esposizioni per la valorizzazione del patrimonio figurativo dell'aretino, tra cui l'organizzazione della mostra del 1992 «La fortuna di Piero nella pittura del '900»; gli studi scientifici sui valori matematici della prospettiva pierfrancescana anche con impiego di strumenti informatici.

Intervento particolarmente qualificante è la promozione di un Centro di studi pierfrancescani nella casa del Pittore a Sansepolcro, per lo studio sull'arte di Piero e su quella rinascimentale in genere, che provvederà, tra l'altro, alla formazione e realizzazione di programmi di attività culturali, nonché alla creazione di una sezione bibliografica specializzata e di un archivio iconografico, in collegamento con le principali banche-dati internazionali. La sua creazione riveste estrema importanza, anche al di là dell'occasione celebrativa, quale struttura permanente di produzione culturale e punto di raccolta e diffusione dei materiali prodotti, la quale, se idoneamente finanziata, potrebbe diventare uno dei maggiori centri, a livello internazionale, per la documentazione e la produzione di idee sull'arte rinascimentale.

Qui di seguito vengono sinteticamente illustrati i singoli articoli.

L'articolo 1 contiene, al comma 1, le finalità della legge e prevede che la promozione e

l'attuazione delle iniziative e manifestazioni sono affidate al Ministero per i beni culturali e ambientali, con la collaborazione delle regioni e degli enti locali interessati, secondo il programma predisposto dal già costituito Comitato nazionale. Al comma 2 sono elencati i principali campi di attività delle iniziative e manifestazioni, ponendo un accento particolare su quelle di carattere permanente, quali i restauri delle opere di Piero della Francesca e nella sua casa natale a Sansepolcro, sulla realizzazione di visivi, a cui sta fattivamente collaborando la Scuola Normale di Pisa, nonché sulla possibilità di collaborazione da parte di enti pubblici e di sponsorizzazione da parte di persone fisiche e giuridiche, anche alla luce della legge 2 agosto 1982, n. 512. Il comma 3 prevede la promozione, secondo il programma del Comitato nazionale, della costituzione del Centro permanente di studi pierfrancescani e di relativa attività di documentazione. A questo proposito, pur ritenendo che la forma giuridica più idonea per questo Centro sia quella della fondazione, con la partecipazione del Ministero, della regione Toscana e degli enti locali, si è preferito non indicare puntualmente in legge le forme e le modalità di costituzione, rinviandosi alle procedure previste dall'ordinamento sulla base delle intese alle quali si perverrà; peraltro, nella correlativa norma finanziaria si è assicurato al Centro un finanziamento annuale per il suo funzionamento, nella misura stabilita dalla legge finanziaria.

L'articolo 2 contiene norme circa l'affidamento da parte del Ministero dell'esecuzione di determinate iniziative e manifestazioni agli enti nei cui territori è presente in particolare l'opera di Piero della Francesca.

L'articolo 3 contiene le norme per il finanziamento del complesso delle iniziative e delle manifestazioni, nonché per il finanziamento dell'istituendo Centro di studi pierfrancescani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La promozione e l'attuazione delle iniziative e manifestazioni culturali e celebrative in occasione del V centenario della morte di Piero della Francesca, intese a favorire e sviluppare lo studio, l'approfondimento, la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dell'opera del Pittore, nel contesto delle località nelle quali essa si svolse e di quelle in cui è conservata, sono realizzate dal Ministero per i beni culturali e ambientali, in collaborazione con le Regioni e gli enti locali interessati, secondo il programma predisposto dal Comitato nazionale costituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le iniziative e le manifestazioni, anche a carattere internazionale, connesse con la valorizzazione dell'opera di Piero della Francesca, comprese nel programma di cui al comma 1, potranno fra l'altro riguardare:

- a) interventi di restauro sulle opere di Piero della Francesca e nella casa del Pittore a Sansepolcro;
- b) attività espositive;
- c) attività editoriali, anche come realizzazione di audiovisivi;
- d) attività congressuali;
- e) attività scientifiche e culturali;
- f) collaborazione con la Scuola Normale di Pisa e con università ed enti pubblici e privati per far meglio conoscere l'opera di Piero della Francesca.

3. Le iniziative comprese nel programma di cui al comma 1 riguarderanno altresì la promozione della costituzione a Sansepolcro di un Centro permanente di studi e documentazione sull'arte di Piero della Francesca e rinascimentale.

Art. 2.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con decreto adottato di concerto con il

Ministro del tesoro, può affidare, secondo il programma predisposto dal Comitato nazionale di cui all'articolo 1, l'esecuzione di determinate iniziative e manifestazioni alla regione Toscana, alla provincia di Arezzo e al comune di Sansepolcro, ad altre Regioni ed altri enti locali, nonché ad istituzioni culturali, mettendo a disposizione di questi le somme occorrenti.

2. Gli enti affidatari di cui al comma 1 presentano il rendiconto delle somme ricevute alla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, per il riscontro di competenza ed il successivo inoltro alla Corte dei conti entro tre mesi dal definitivo compimento dell'iniziativa o manifestazione ad essi affidata.

Art. 3.

1. Per le iniziative e le manifestazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.300 milioni da ripartire in cinque esercizi finanziari consecutivi a decorrere dal 1988.

2. All'onere relativo al triennio 1988-1990, pari a lire 300 milioni per il 1988 e a lire 1.250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1989 e 1990, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto al suddetto capitolo 2102.

3. Le quote di spesa relative agli anni successivi sono determinate dalla legge finanziaria.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.